

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
" gli-invisibili A.P.S."

L 'anno 2020 il mese di ottobre, il giorno 19 in Verona (VR), presso la sede sociale in Via Albere, 1 sono presenti i seguenti signori:

ZAGHI ALESSANDRA, nata a Bussolengo (VR) il 26/09/1973 e residente a Verona (VR) in P.le Cadorna, nr. 5, c.f. ZGHLSN73P66B296A;

GUADAGNINI GIULIANA, nata a Verona (VR) il 02/12/1969 e residente a Verona (VR) in Via Della Consortia, 10/b, c.f. GDGGLN69T42L781J

D'AVANZO GABRIELLA, nata a Andria (BT) il 19/06/1978 e residente a Mozzecane (VR) in via M.T. di Calcutta, 15/A, c.f.: DVNGRL78H59A285L;

ANDRETTA CRISTINA, nata a Camposampiero (PD) il 03/01/1983 e residente a Treviso (TV) in Via Everest, 17, c.f. NDRCST83A43B563V;

DI MICHELE DAVID, nato a Verona (VR) il 05/06/1974 e residente a Verona (VR) in Via Dolomiti, 16, c.f. DMCDVD74H05L781X;

TREGNAGHI JENNY, nata a Cologna Veneta (VR) il 30/09/1981 e residente A Vicenza (VI) in Strada delle Cattane, 112, c.f. TRGJNY81P70C890F

PINTAUDI GIUSEPPINA, nata a Acquadolci (ME) il 22/07/1971 e residente a Tombolo (PD) in Via Vittorio Veneto, 17/A, c.f. PNTGPP71B62M211X;

BACCIGA ANDREA, nato a Verona (VR) il 27/07/1981 e residente a Verona (VR) in via Ponti, 9, c.f. BCCNDR81L21L781C

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"gli-invisibili APS"

ART. 2 che L' APS ha sede legale in: Verona – Via Albere, 1

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.




ART. 4 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 5 membri e nominano a farne parte signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig.ra ZAGHI ALESSANDRA
Vice Presidente	Sig.ra GUADAGNINI GIULIANA
Segretaria	Sig.ra D'AVANZO GABRIELLA
Consigliere	Sig. DI MICHELE DAVID
Consigliere	Sig.ra ANDRETTA CRISTINA


È parte integrale del presente atto lo statuto che si allega
Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. ra ZAGHI ALESSANDRA




Sig.ra GUADAGNINI GIULIANA




Sig.ra D'AVANZO GABRIELLA

Gabriella D'Avanzo

Sig.ra ANDRETTA CRISTINA



Sig. DI MICHELE DAVID




Sig.ra TREGNAGHI JENNY



Sig. ra PINTAUDI GIUSEPPINA



Sig. BACCIGA ANDREA



Verona, 19/10/2020

STATUTO ASSOCIATIVO
ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<< gli-invisibili APS >>.

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Via Albere,1 nel comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Scopi)

Il nome dell'associazione di promozione sociale "**gli - invisibili**", è dedicato a tutti coloro che hanno speso vite e speranze accartocciate ed alcuni anche buttate via da tempo, uomini e donne che si sentono rinchiusi nelle loro malattie e soffrono con i loro cari ma a volte anche da soli, uomini e donne che non sempre riescono a dare un nome o una diagnosi alle loro patologie, uomini e donne che vagano tra gli specialisti cercando un aiuto diverso e una possibilità.

Vivono vicini al mondo, alle sue sfumature, alle sue tante manifestazioni, richiedono attenzione ascolto e risposte aiuto sostegno supporto, ma non distanza.

NOI abbiamo deciso di esserci per loro concretamente; perché chiunque può arrivare a trovarsi in quella situazione di patologia e perdere molto o tutto della salute fino ad arrivare alla morte. Sono tanti gli invisibili della società contemporanea, coloro che muoiono cercando una speranza: uomini e donne che soffrono:

- di malattie rare,
- di patologie anche croniche di cui si sa ancora poco o di malattie che spaventano e non sanno come parlarne o dove cercare aiuto,
- di patologie che ingombrano/ostacolano/turbano/imbarazzano e accompagnano le loro vite ogni giorno,

- di disabilità che affrontano ogni giorno una vita piena di ostacoli,
- di maltrattamenti ed abusi,
- di malattie psichiche che non trovano speranze di fine al loro disagio.

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- dare un sostegno, un supporto, una sensibilizzazione e prevenzione culturale, sociale, scientifica e legale verso queste persone che magari non vediamo ma sono tra noi, gli invisibili appunto.
- divulgare le caratteristiche di molte di queste patologie, e sostenere gli uomini e le donne affette dalle patologie sopracitate attraverso tutta una serie di attività che verranno meglio specificate all'art. 3 del presente statuto.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L' A.P.S " gli- invisibili" per il raggiungimento dei propri fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- workshop,
- laboratori,
- corsi,
- concerti,
- seminari,
- convegni,
- serate tematiche,
- incontri conoscitivi,
- conferenze,
- feste di beneficenza,
- realizzazione di gruppi di mutuo aiuto con specialisti,
- dibattiti e tavole rotonde con specialisti esperti e professionisti,
- assemblee pubbliche
- serate a tema.
- vendita gadget attraverso eventi e on.line.



Tutte le attività, sia che verranno svolte in presenza o sulla rete internet, rispetteranno le misure anti covid previste dei DPCM.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 (Dotazione patrimoniale)

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione, sono rappresentati:

- Dalle quote versate dai soci ordinari;
- Dagli eventuali contributi versati dai soci fondatori, dai soci onorari e sostenitori;
- Dai finanziamenti, contributi, erogazioni di terzi (Enti, Società o persone fisiche);
- Dalle attrezzature, beni, impianti di vario genere a qualsiasi titolo pervenuti all'associazione anche a titolo gratuito;
- L'associazione può inoltre realizzare l'attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizione contenuta nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;

- Da ogni altra eventuale entrata anche di tipo occasionale e commerciale.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione delle stesse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio associativo e/o le eccedenze attive di bilancio non potranno essere devolute ad alcuno degli associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità.

Le quote non sono trasmissibili salvo causa di morte e non sono rivalutabili.

ART. 7 (Ammissione e classificazione)

Sono soci dell'associazione le persone fisiche e non, che ammesse a farne parte a seguito di delibera insindacabile del Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- **FONDATORI:** sono coloro che sono intervenuti nella stipula dell'atto costitutivo; essi sono esonerati dal versamento delle quote associative.
- **ONORARI:** sono coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cultura, delle Istituzioni artistiche e degli studi, o che abbiano reso importanti servizi in favore dell'associazione. La nomina a socio onorario e l'eventuale conferimento di cariche onorifiche è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. Sono esenti dal versamento delle quote associative e da qualsiasi altra contribuzione.
- **ORDINARI:** sono coloro, persone fisiche, Enti e Società, che si propongono di collaborare al raggiungimento degli scopi prefissi. Sono soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento delle quote;
- **SOSTENITORI:** sono persone fisiche o giuridiche che diventano sponsor e/o mettono a disposizione la loro attività o professione per l'associazione.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

I soci devono versare la quota annuale i cui importi sono fissati dal Consiglio Direttivo. Il versamento di tale quota di adesione deve essere fatto in un'unica soluzione. Tale quota non è rimborsabile al socio in nessun caso. L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascun anno solare sulla base delle esigenze finanziarie dell'Associazione ed a seconda delle categorie di appartenenza.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 (Diritti e doveri dei soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi dell'associazione secondo le competenze statutarie nonché del regolamento interno.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni indette dall'Associazione e di usufruire dei servizi forniti dall'Associazione con la semplice adesione dietro pagamento della quota associativa prevista.

ART. 9
(Volontario e attività di volontariato)

Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai soci volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

ART. 10
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di socio, oltre nei casi previsti dalla Legge, si perde per morte, recesso o esclusione.

In caso di:

- Dimissioni da presentare da parte del Socio in qualsiasi momento, per iscritto tramite raccomandata o posta elettronica indirizzata alla sede della società;
- Delibera di esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al Regolamento interno, previa contestazione all'interessato dei fatti addebitategli;
- Espulsione in caso in cui il socio adotti un comportamento incompatibile con i principi e le finalità dell'associazione e che arrechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione di promozione sociale.

ART. 11
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente del Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Tutti gli incarichi sono gratuiti. Possono, tuttavia essere ammessi rimborsi di spese sostenute dai singoli per lo svolgimento del proprio mandato.

ART. 12
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione, iscritti nel Libro Soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due associati. La delega può essere inviata anche con strumenti informatici (mail e/o what'sapp).

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro Soci.

L'Assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario, o almeno da un terzo dei soci fondatori.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione, e su ogni altro argomento di carattere straordinario. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede associativa, purchè in Italia.

ART.13 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- approva il rendiconto economico finanziario;
- nomina, sostituisce e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulle proposte eventuali avanzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati.

Trascorse due ore dalla prima convocazione l'assemblea si intende regolarmente costituita in seconda qualunque sia il numero degli associati presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 16 (Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci aventi diritto al voto ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque tra i soci eleggibili come sarà stabilito dall'assemblea stessa.

Per la prima volta la nomina dei membri del Consiglio Direttivo viene effettuata nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni di uno o più componenti dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci, in seduta ordinaria, provvederà ad eleggere i nuovi componenti. Nell'ipotesi che la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo si dimettano, il Consiglio stesso si intende sciolto, il Presidente rimane in carica per indire l'Assemblea atta a rieleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

Nella seduta immediatamente successiva all'Assemblea che ha provveduto alla nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito da più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna; sovrintende alla ordinaria gestione delle attività sociali ed è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione di cui all'art. 2.

Il Consiglio si riunisce di norma ogni sei mesi o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per il migliore funzionamento dell'Associazione, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei componenti il Consiglio. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei componenti e il Consiglio delibera per alzata di mano. Della riunione del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo:

- promuove e coordina l'attività associativa;
- delibera il Regolamento e le eventuali modifiche;
- determina le misure delle quote annuali e d'iscrizione;
- decide sulle richieste di iscrizione, di recesso e di espulsione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera i provvedimenti disciplinari;
- redige il rendiconto economico e finanziario preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone la relazione da presentare all'Assemblea;
- elegge il Presidente scegliendo tra i Consiglieri;
- procede all'inizio di ogni anno associativo alla rielaborazione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
- delibera e stipula gli atti che risultassero utili o necessari per il perseguimento delle finalità sociali, ivi compresi gli atti relativi alla destinazione ed all'investimento delle eventuali disponibilità;
- delibera acquisti, vendite, cessioni, comodati, accettazioni e donazioni, eredità, lasciti e legati, transazioni e rinunce.

Il Consiglio può delegare i propri poteri al Presidente. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni consultive o di studio, composte da soci o non soci. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

ART. 21 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione

e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Disposizioni finali)


Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 29
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Firme dei costituenti:

Sig. ra ZAGHI ALESSANDRA




Sig.ra GUADAGNINI GIULIANA



Sig.ra D'AVANZO GABRIELLA



Sig.ra ANDRETTA CRISTINA




Sig. DI MICHELE DAVID



Sig.ra TREGNAGHI JENNY



Sig. ra PINTAUDI GIUSEPPINA



Sig. BACCIGA ANDREA

